4866

N° 218

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Mercoledì 8 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 3130 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Visto l'articolo 8 del Reale decreto 18 luglio 1866, n° 3064;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono pubblicate ed avranno forza di legge nelle provincie italiane liberate dalla occupazione austriaca le seguenti disposizioni relative alla elezione e costituzione dei Consigli e delle Autorità comunali.

CAPO I. — *Del comune.*

Art. 1. Ogni comune ha un Consiglio comunale ed una Giunta municipale.

Deve inoltre avere un segretario ed un uffizio comunale.

Più comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso segretario ed avere un solo archivio.

Art. 2. Il Consiglio è composto:

Di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

Di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

Di 20 membri in quelli che supera i 3,000 abitanti;

Di 15 membri negli altri;

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. 3. La Giunta municipale si compone, oltre il sindaco, di:

Dieci assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di sei nei comuni che hanno più di 30,000 abitanti;

Di quattro in quelli che ne hanno più di 3,000;

Di due negli altri;

In tutti questi casi il numero dei supplenti sarà di due.

CAPO II. — *Delle elezioni.*

Art. 4. I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiuti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura:

Lire 5 nei comuni di 3,000 abitanti o meno;

Lire 10 in quelli di 3,000 a 10,000 abitanti;

Lire 15 in quelli di 10,000 a 20,000 abitanti;

Lire 20 in quelli da 20,000 a 60,000 abitanti;

Lire 25 nei comuni oltre 60,000 abitanti.

Tuttavia nei comuni nei quali il numero degli elettori non è doppio di quello dei consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini delle altre provincie d'Italia, ancorchè manchino della naturalità.

Art. 5. Sono altresì elettori:

I membri delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re e quelli delle Camere di agricoltura e commercio.

Gli impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli uffizii del Parlamento;

I militari decorati per atti di valore;

I decorati per atti di coraggio o di umanità;

I promossi ai gradi accademici;

I professori ed i maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche;

I procuratori presso i tribunali e le Corti di appello, notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati;

Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.

Art. 6. I contribuenti contemplati nell'art. 4 debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

Gli altri elettori compresi nell'articolo precedente voteranno nel comune del loro domicilio d'origine, ed ove lo abbiano abbandonato in quello in cui avranno fissata la residenza e fattane la legale dichiarazione.

Art. 7. Si ritengono come inscritti da sei mesi sui ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione d'eredità.

Art. 8. Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

Al marito, della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Art. 9. La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico ed è sempre rivocabile.

Art. 10. La contribuzione pagata da proprietarii indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà, nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Art. 11. Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto, od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento od il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Art. 12. Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno le veci e i membri dei capitoli e delle collegiate;

I funzionari del Governo che debbono invigilare sulla amministrazione comunale e gli impiegati dei loro uffizii;

Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra;

Coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, o che non ne abbiano reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione e coloro che abbiano lite vertente col comune.

Art. 13. Non sono nè elettori, nè eleggibili gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri, le donne, gli interdetti, o provvisti di consulente giudiziario, coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni, finchè non abbiano pagati interamente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione, i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi.

Art. 14. Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, lo suocero ed il genero.

Il fratelli possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, ma non della Giunta municipale.

Art. 15. I nomi degli elettori sono inscritti in una lista compilata dall'ufficio comunale.

Art. 16. La lista deve indicare accanto al nome di ogni inscritto:

1° Il giorno ed il luogo della sua nascita;

2° L'atto, ove occorra, che prova il domicilio nel comune;

3° Il numero d'iscrizione nei ruoli delle contribuzioni dirette e la quota d'imposta pagata dall'inscritto;

4° Ogni altro titolo o qualità che gli conferisca il diritto elettorale.

Art. 17. Nella prima domenica successiva al compimento della lista verrà notificato al pubblico che questa starà depositata in una sala del comune per giorni otto, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla e presentare al commissario del Re quei richiami che crederà di suo interesse.

Art. 18. Scorso il termine prefisso ai reclami, la lista originale con tutti i documenti e con una copia dei ruoli delle contribuzioni dirette sarà immediatamente trasmessa al commissario del Re, che ne farà ricevuta all'ufficio comunale.

Un esemplare della lista sarà serbato nell'ufficio comunale.

Art. 19. Ogni cittadino godente del diritto elettorale nel comune potrà reclamare al commissario del Re l'iscrizione di un cittadino omesso sulla lista elettorale o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che per la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali.

I richiami potranno essere indirizzati al commissario del Re anche per mezzo dell'ufficio comunale.

Ai richiami dovrà essere unito un certificato dello esattore comunale comprovante il deposito della somma di lire 10 fatto dal reclamante.

Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al richiamo, ed in caso diverso sarà devoluta agli istituti locali di carità.

Dei richiami sarà sempre rilasciata ricevuta.

Art. 20. Niuno dei richiami accennati nell'antecedente articolo sarà ammesso, se proposto da un terzo, salvo consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi, a contare da quello della notificazione.

Art. 21. Le liste saranno esaminate dal commissario del Re il quale pronuncierà sui reclami nei cinque giorni da quello del loro ricevimento, qualora essi siano proposti dall'individuo stesso che ne ha interesse o dal suo mandatario, e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo precedente dove sieno fatti dai terzi.

Il commissario del Re aggiunge alle liste quei cittadini che riconoscerà aver le qualità dalle leggi richieste e cancellerà tutti quelli che a senso dell'art. 13 non possono annoverarsi tra gli elettori.

Le decisioni saranno motivate e notificate agli interessati.

Art. 22. Il commissario del Re dopo aver così approvate le liste ne ordinerà nuovamente la pubblicazione nei rispettivi comuni.

Art. 23. I comuni ed i privati che volessero contraddire ad una decisione pronunziata dal commissario del Re, o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso il tribunale d'appello, presentando i titoli che danno appoggio alla loro domanda entro il termine di giorni dieci dalla intimazione del provvedimento, contro il quale reclameranno.

Dove la decisione del commissario del Re avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà chiesta l'inscrizione.

Art. 24. La causa sarà decisa sommariamente ed in via di urgenza, senzachè sia d'uopo del ministero d'avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica da uno dei consiglieri del tribunale di appello, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il procuratore superiore di Stato nelle sue conclusioni orali.

Art. 25. Una copia del ricorso d'appello, nel termine di tre giorni dalla presentazione del medesimo, verrà depositata nell'uffizio del procuratore superiore di Stato presso il tribunale d'appello dal quale sarà trasmessa al commissario del Re.

Questi potrà inviare al Ministero pubblico i titoli e i documenti che crederà opportuni allo schiarimento dei fatti.

I titoli e i documenti medesimi saranno depositati nella segreteria del tribunale, onde gli interessati ne prendano visione e saranno poi uniti agli atti.

Art. 26. Contro la decisione del tribunale di appello gli interessati potranno presentare ricorso al tribunale di terza istanza, il quale provvederà nei modi fissati dall'articolo 24.

Le funzioni di Pubblico Ministero verranno esercitate dal consigliere meno anziano.

Art. 27. L'appello introdotto nel termine indicato all'articolo 23 contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 28. I ricevitori delle contribuzioni dirette e gli esattori comunali dove esistono, saranno tenuti di spedire su carta libera, ad ogni persona portata sul ruolo, l'estratto relativo alle sue imposte, ed a chiunque creda di contraddire ad una inscrizione fatta sulla lista, i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai ricevitori e dagli esattori comunali che cinque centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 29. Come che sieno compiute le operazioni relative alla formazione delle liste saranno a cura delle autorità governative fissati i giorni nei quali si procederà alla elezione dei consiglieri comunali. L'ufficio comunale con apposito avviso indicherà l'ora ed il luogo della riunione.

Art. 30. Il diritto elettorale è personale: nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Art. 31. Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri.

Art. 32. Avranno la presidenza degli uffizii provvisorii delle adunanze elettorali i preposti alle amministrazioni comunali, ed in caso di loro impedimento i più anziani fra gli elettori presenti. Due elettori fra i più anziani di età e due fra i più giovani faranno la parte di scrutatori.

L'ufficio nominerà il segretario che avrà voce consultiva.

Art. 33. La lista degli elettori rimarrà affissa nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Art. 34. L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti il presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questo ebbero maggior numero di voti.

L'uffizio così definitivamente composto nomina il segretario definitivo avente voce consultiva.

Art. 35. Se il presidente di un collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti: il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo scrutatore sarà colui che dopo gli eletti ebbe maggiori suffragi.

La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Art. 36. Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Art. 37. Le adunanze elettorali non possono occuparsi d'altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri: è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 38. Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Art. 39. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un'adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere iscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l'esercizio d'ogni diritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termini del Codice penale.

Art. 40. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando o affiggendo segni di riunioni od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con un'ammenda di L. 10 a 50, e sussidiariamente coll'arresto od anche col carcere da sei a trenta giorni.

Saranno puniti colla stessa pena coloro che non essendo nè elettori, nè membri dell'ufficio s'introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e coloro che, non curando gli ordini del presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione o di disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto.

Il presidente ordinerà che sia fatta menzione della cosa nel verbale dell'adunanza, che verrà trasmesso all'autorità giudiziaria per il relativo procedimento.

Le pene comminate in questo articolo saranno applicate dal pretore.

Art. 41. Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Art. 42. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza del tribunale d'appello, con cui si dichiari che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 27.

Art. 43. Aperta la votazione per l'elezione dei consiglieri, il presidente chiama ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

L'elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegata al presidente che la depone nell'urna.

Art. 44. A misura che le schede si vanno riponendo nell'urna, uno degli scrutatori od il segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinato, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza.

Art. 45. Ad un'ora dopo mezzodì, semprechè sia già trascorsa un'ora dal termine del primo appello, si procede ad una seconda chiamata degli elettori che non hanno ancora votato. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione.

Art. 46. La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Art. 47. Aperta l'urna e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 48. Compiuto lo scrutinio le schede sono arse in presenza degli elettori, salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale e vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio.

Art. 49. Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell'ufficio.

Art. 50. Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità degli articoli precedenti.

Il presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all'ufficio della prima sezione, il quale, in presenza di tutti i presidenti delle sezioni, procede al computo generale dei voti. Il presidente della sezione principale proclama il risultato della elezione.

I membri dell'ufficio principale in concorso dei presidenti delle sezioni redigono processo verbale prima di sciogliere l'adunanza.

Art. 51. Si avranno per non iscritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone elette ed i nomi di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri a nominarsi; la scheda resterà valida nelle altre parti.

Art. 52. Saranno nulle le schede nelle quali l'elettore si sarà fatto conoscere.

Art. 53. S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d'età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Art. 54. Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 14, quello che ottiene meno voti viene escluso da chi ne ebbe maggior numero, il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

Art. 55. L'ufficio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo scrutinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall'ufficio. Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del *visto* dai membri dell'ufficio ed annesse al verbale.

Art. 56. Il processo verbale delle elezioni è indirizzato fra giorni 3 dalla sua data al commissario del Re che ne proclama il risultato.

Si conserverà nell'ufficio del comune copia del verbale delle elezioni, certificata conforme all'originale dai membri dell'uffizio.

Art. 57. Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso per questa prima volta al commissario del Re il quale pronunzierà a termini dell'art. 21.

Quando la decisione versi sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile è aperta la via all'azione giuridica a senso dell'art. 23.

Art. 58. L'articolo 36 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

CAPO III. — *Dei Consigli comunali.*

Art. 59. Tosto che sieno terminate e proclamate le elezioni, saranno convocati i nuovi consigli comunali al solo fine di eleggere le Giunte municipali ed i membri delle congregazioni provinciali e saranno nominati i sindaci.

Seguite le elezioni delle Giunte municipali le nuove amministrazioni comunali entreranno in ufficio.

Art. 60. I consiglieri eletti in questa volta dureranno in funzione fino alle nuove elezioni.

Perdendo la qualità di consigliere si cessa di far parte della Giunta.

Art. 61. Nel caso che il Consiglio si trovasse ridotto a meno di due terzi dei suoi membri si procederà alla loro surrogazione.

Art. 62. Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che ottennero maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d'età.

Art. 63. La qualità di consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli 12, 13 e 14.

Art. 64. I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione del Consiglio, che ha luogo dopo l'elezione.

Art. 65. Chi presiede l'adunanza dei Consigli creati col presente decreto è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e disciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al commissario del Re.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di quest'ordine nel processo verbale e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore, senza pregiudizio del procedimento avanti i tribunali quando ne sia il caso.

Art. 66. I Consigli votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti.

Art. 67. I Consigli che omettono di deliberare sovra proposte dell'autorità governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si riputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.

Art. 68. I consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asterranno pure dal prender parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti d'opere nell'interesse del comune o della provincia alla cui amministrazione appartengono.

Art. 69. Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Art. 70. Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni della autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 71. Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il commissario del Re provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Art. 72. Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può disciogliere i Consigli comunali, ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

CAPO IV. — *Della Giunta municipale.*

Art. 73. Il Consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti i membri della Giunta municipale che subentra alle attuali congregazioni municipali o deputazioni comunali.

Art. 74. La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 75. Le Giunte prendono atto delle rinuncie presentate dai loro membri, ed in assenza dei Consigli di quelle presentate dai consiglieri.

Le Giunte non possono dispensarsi dal prendere atto delle rinuncie presentate. Gli impedimenti cui accenna l'articolo 63 debbono essere prontamente dal sindaco denunziati al commissario del Re, il quale decreta la decadenza dei consiglieri.

Art. 76. Fra i membri della Giunta eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti.

A parità di voti si intende eletto, o si avrà per anziano il maggiore d'età.

CAPO V. — *Del sindaco.*

Art. 77. A capo della Amministrazione comu-

nale sta il sindaco, che è anche ufficiale del Governo.

Art. 78. La nomina del sindaco è fatta dal Re. È scelto fra i consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni e può essere confermato se conserva la qualità di consigliere.

Art. 79. Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più comuni.

Art. 80. Il sindaco presta il giuramento nelle mani del commissario del Re, o di quell'altra autorità da lui delegata; la formola del giuramento è la seguente:

« Io . . . . . giuro di essere fedele a S. M. il « Re ed ai suoi reali successori, di osservare « lealmente lo Statuto e le altre leggi dello « Stato, e di esercitare le mie funzioni di sindaco col solo scopo del bene inseparabile del « Re e della patria. »

Art. 81. Il distintivo del sindaco consiste in una fascia tricolore in seta da portarsi cinta intorno ai fianchi.

Art. 82. Il sindaco come capo dell'amministrazione comunale conserva le attribuzioni che erano proprie dei podestà e delle deputazioni comunali e distribuisce senza dipendere dalla autorità governativa gli affari fra gli assessori.

Art. 83. I comuni potranno stanziare a favore del sindaco un compenso per indennità di spese.

Art. 84. Il sindaco delega un assessore cui spetti di supplirlo in caso di bisogno.

Può inoltre fare speciali delegazioni ai singoli assessori.

Art. 85. Nelle borgate o frazioni risiederà un delegato del sindaco da lui nominato ed approvato dal commissario del Re. Esso verrà scelto tra i consiglieri od in difetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Eserciterà le funzioni di uffiziale del Governo a termini dell'articolo 77 e farà osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Art. 86. In caso di assenza od impedimento del sindaco o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori il consigliere anziano.

Art. 87. La rimozione dei sindaci è riservata al Re. Potranno essere sospesi dal commissario del Re, che dovrà immediatamente riferire al ministro dell'interno per gli ordini del Re.

Art. 88 I sindaci e coloro che ne fanno le veci non possono esser chiamati a render conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato.

CAPO VI. — *Disposizioni comuni alle congregazioni provinciali ed agli uffici comunali.*

Art. 89. Alle elezioni dei deputati provinciali si procederà secondo le disposizioni in vigore, tolta la distinzione dei deputati nobili e non nobili.

Art. 90. Il personale degli uffici comunali e delle congregazioni provinciali rimane come è.

Nei comuni privi di ufficio proprio i commissari distrettuali ed i loro aggiunti intervengono alle adunanze in qualità di segretari, e come tali coadiuvano i sindaci nel disimpegno delle loro attribuzioni amministrative ed attendono al disbrigo degli affari comunali.

Art. 91. Continueranno ad aver forza di legge tutte le disposizioni che non sono contrarie al presente decreto, il quale andrà in vigore nel giorno seguente alla sua pubblicazione; e sarà applicabile ai territorii italiani finora soggetti all'Austria mano mano che verranno liberati dalla occupazione straniera, ed in seguito alla effettiva affissione di esso da eseguirsi in ciascun comune per cura dei commissari del Re secondo le norme vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1° agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI.

Relazione del ministro della marina a S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M., in udienza del 28 luglio 1866.

ALTEZZA REALE,

Nel combattimento sostenuto dagli ufficiali ed equipaggi componenti l'armata di operazione il 20 dello spirante luglio nelle acque di Lissa, due pirocorazzate il *Re d'Italia* e la *Palestro* andavano, come l'Altezza Vostra non ignora, sommerse, e gli ufficiali e la bassa-forza imbarcati su tali legni perdevano gli oggetti tutti di corredo e quanto di loro proprietà presso i medesimi esisteva.

A compensare di siffatta perdita quelli tra gl'individui suddetti che scamparono a tale sciagura, il riferente proporrebbe all' Altezza Vostra di concedere ad essi per indennizzo lo ammontare di un trimestre dello stipendio rispettivamente goduto.

Tale provvedimento, che è dettato da principii di giustizia, e che è pure estensibile agl'individui della bassa-forza mediante la concessione di un assegno di primo corredo stabilito pei Corpi della Marina, il riferente si lusinga sarà per incontrare l'approvazione dell'Altezza Vostra, che vorrà per conseguenza munire dell'augusta Sua firma il qui unito schema di decreto.

Il numero 3102 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Vista la legge in data 28 giugno 1866, n° 2987;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. A compensare la perdita degli oggetti tutti di corredo ed altri eziandio di privata proprietà sofferta dagli ufficiali di vascello ed assimilati delle pirocorazzate *Re d'Italia* e *Palestro*, i quali scamparono al sommergimento delle medesime, avvenuto nelle acque di Lissa il 20 del luglio corrente, è loro accordato a titolo di indennità un trimestre dello stipendio stabilito pel grado di cui sono rivestiti.

Art. 2. È pure accordato alla bassa-forza a titolo di simile indennità un assegno di primo corredo come è stabilito dal R. decreto 31 agosto 1861 pei Corpi militari della Marina.

Eguale beneficio sarà pure accordato, a quegli individui che, quantunque non appartenenti ai Corpi suddetti, si ritengono per assimilati alla bassa-forza del Corpo Reale Equipaggi.

Art. 3. L'importare della spesa sarà ripartito per ciascun capitolo del bilancio secondo i Corpi, cui gl'individui indennizzati appartengono.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

DEPRETIS.

Con Reale decreto del 4 agosto 1866 sono nominati ai gradi per ciascuno di essi indicati gli uffiziali dei battaglioni di Guardia Nazionale mobilizzati qui sottodescritti, cioè:

Nel 133° battaglione (S. Severo):
De Cicco Giuseppe, capitano;
Pazienza cav. Vincenzo, sottotenente.

Nel 139° battaglione (Bari):
Danieli Giovanni, capitano.

Nel 140° battaglione (Bari):
Casamassini Guido, sottotenente.

Nel 142° battaglione (Altamura):
Santelli Alfonso, sottotenente;
De Filippi Francesco, id.

Nel 143° battaglione (Brindisi):
Piano Niccola, sottotenente;
Stoppato Domenico, sottotenente aiutante maggiore.

Nel 144° battaglione (Lecce):
De Simone Giulio, luogotenente.

Nel 147° battaglione (Taranto):
Carducci Giuseppe, sottotenente;
Demarco Francesco, id.

I summentovati uffiziali avranno ragione alla paga giornaliera ed ai vantaggi stabiliti pel rispettivo loro grado dalla tariffa (modello *A*) annessa al regolamento 24 settembre 1864 a decorrere dal giorno in cui presteranno effettivo servizio sino a quello dal quale verranno a cessarne.

La presente pubblicazione dovendosi ritenere per parte degli interessati come partecipazione uffiziale della loro nomina, dovranno conseguentemente i medesimi raggiungere immediatamente i rispettivi battaglioni.

Con Reale decreto del 4 agosto 1866 Cortelezzi Luigi è nominato capitano nel 44° battaglione di Guardia Nazionale mobilizzato, ed avrà ragione alla paga giornaliera per tale grado stabilita dalla tariffa (modello *A*) annessa al regolamento 24 settembre 1864 a decorrere dal giorno in cui ha cominciato a prestare effettivo servizio sino a quello dal quale verrà a cessarne.

Con Reale decreto del 4 agosto 1866 vennero revocate e considerate come non avvenute le nomine degli uffiziali sottodescritti state approvate coi precedenti Reali decreti in data 10 maggio, 24 giugno e 14 luglio 1866 nei battaglioni di Guardia Nazionale mobile per ciascuno di essi indicati.

Nel 133° battaglione:
Innantuoni Giov. Angelo, capitano;
La Fragola Vito Quinzi, sottotenente.

Nel 139° battaglione:
Antonucci Niccola, capitano.

Nel 140° battaglione:
Mondelli Pasquale, sottotenente.

Nel 142° battaglione:
Trombetta Francesco, sottotenente;
Scoto Mario, id.

Nel 143° battaglione:
Granofei Giorgio, luogotenente;
Pasimeni Antonio, sottotenente.

Nel 147° battaglione:
Mangia Pasquale, sottotenente;
Ungaro Francesco, idem.

Decreto sulle Tasse di bollo.

(*Continuazione* — Vedi numero 217)

TITOLO III.

Degli atti che si possono scrivere su carta libera, ma che devono essere bollati quando ne sia fatto uso.

Art. 21. I seguenti atti e scritti non saranno soggetti al bollo se non quando occorra di farne uso a termini dei primi tre numeri dell'art. 2:

1° Gli atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato, e le petizioni ai medesimi;

2° I registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Stato o del pubblico servizio, e, trattandosi di contratti, quando la tassa di bollo fosse posta a carico dello Stato;

3° Le quietanze e le bollette per il pagamento delle contribuzioni dirette ed indirette dello Stato e per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale;

4° I conti della gestione degli agenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei corpi amministrati, ed i conti relativi a spese sostenute in affari trattati nell'interesse delle rispettive amministrazioni;

5° Gli atti, documenti e scritti che devono servire di corredo e di giustificazione dei conti degli agenti, esattori, appaltatori ed altri incaricati dell'esazione delle imposte devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni ed ai consorzi, e gli atti, scritti e documenti a corredo dei conti degli altri amministratori delle provincie, dei comuni, ed in genere di tutte le istituzioni poste sotto la sorveglianza del Governo, quando tali atti, documenti e scritti non siano soggetti al bollo fin dalla loro origine;

Non sarà considerata come presentazione in giudizio che porti l'obbligo del bollo la produzione dei suaccennati atti o scritti ai Consigli di prefettura, alla Corte dei conti ed al Consiglio di Stato;

6° I conti dei tutori, curatori ed altri amministratori giudiziali ed i relativi atti a corredo, in quanto questi non siano soggetti al bollo al momento della loro formazione. Il bollo per questi conti od atti è richiesto nel solo caso che formino oggetto di una procedura giudiziaria contenziosa, che si debbano inserire in atti pubblici, o che si presentino per essere registrati;

7° Le denunzie, atti, scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli uffici competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi d'imposta, purchè in tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticati e firmati, dell'uso al quale sono destinati.

Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni anche in via amministrativa contro le imposte sovracennate;

8° Gli atti e scritti che secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza ed in forza di altre disposizioni, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio, quando tali atti o scritti non siano espressamente dichiarati soggetti al bollo dal presente decreto;

9° Le denunzie dirette a preservare da un danno le cose dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei pubblici stabilimenti posti sotto la tutela del Governo;

10° I ricorsi o gravami, nell'interesse della legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni d'ufficio; quelli sull'abuso della patria potestà, sulla condotta illegale dei tutori, curatori od agenti pubblici, e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private, e gli scritti o deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta.

Di questi gravami e deduzioni non s'intenderà fatto uso in giudizio se non quando vengano presentati nei procedimenti in materia contenziosa;

11° Le ricevute dei compensi pei trasporti, acquartieramenti militari e per altre prestazioni allo Stato, alle provincie ed ai comuni, stabilite con speciali ordinamenti;

12° Gli atti e scritti prodotti contro la formazione delle liste, elenchi e ruoli, o per le scuse concernenti l'ufficio di giurato, ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le provincie ed i comuni;

13° Le note e quietanze per elemosine o per collette in favore de' poveri, o per scopo esplicito e definito di beneficenza;

14° Gli atti e scritti che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidio e l'ammissione gratuita in un istituto qualunque di beneficenza;

15° Gli atti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole inferiori ed elementari purchè in essi sia indicato l'uso cui sono destinati, e gli attestati sugli esami sostenuti nelle scuole medesime;

16° I mandati di pagamento spediti a favore degl'impiegati, dei pensionati o creditori dello Stato, e la relativa quietanza quando anche separata;

17° Gli atti e le sentenze in materia penale, contravvenzionale e disciplinare, e di pubblica sicurezza;

18° Le requisitorie e conclusioni del Pubblico Ministero;

19° Le copie o estratti dei processi verbali delle deliberazioni delle comunità e di altre pubbliche amministrazioni che si trasmettono all'autorità superiore per essere muniti del *visto* o del decreto di approvazione;

20° I mandati di pagamenti anche collettivi rilasciati dai corpi amministrati per somme non eccedenti le lire 30, per ciascun credito, purchè esse non formino parte o residuo di somma maggiore;

21° Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire 30, e tutte le quietanze o ricevute ordinarie parimente non eccedenti le lire 30, quando non costituiscano atto liberatorio da precedenti contratti o condanne, e non formino *a conto*, o residuo di maggiori somme o valori;

22° Le lettere e le corrispondenze fra negozianti o esercenti professioni, arti e mestieri sopra oggetti di loro commercio ed esercizio, ed anche le lettere e le corrispondenze fra altre persone e per oggetti diversi da quelli sopra indicati, quando non contengono mandati, obbligazioni, quietanze, o altre dichiarazioni d'indole contrattuale;

23° Le fedi di povertà, i certificati d'identità, d'inabilità al lavoro, i fogli di via, i permessi di residenza e simili, rilasciati ai viandanti, agl'indigenti ed ai giornalieri, purchè in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone;

24° Gli atti dei ministri del culto che si presentano agli uffizi dello stato civile quando non sono diretti a constatare lo stato civile delle persone cui si riferiscono, ma solamente lo adempimento di atti e funzioni religiose; le dichiarazioni ed i processi verbali da chiunque siano trasmessi agli uffici predetti per informare sulle morti avvenute, o sul rinvenimento di bambini abbandonati o ricoverati negli ospizi, ed in genere tutti gli atti che relativamente allo stato civile debbano esser fatti ed inviati di ufficio dalle autorità e dai pubblici funzionari a norma del relativo regolamento;

25° Gli atti tutti relativi allo stato civile accennati al numero 16 dell'articolo 20 che riguardano le persone povere, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà delle parti interessate mediante citazione dell'attestato a tale effetto rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza che risiede nel luogo di domicilio delle parti stesse;

26° I certificati e documenti che si debbono produrre per la liquidazione e pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza, purchè quanto alle pensioni già liquidate, queste non eccedano l'annua somma di lire 500;

27° I certificati e documenti che a tenore dei regolamenti sulla leva militare debbano gl'inscritti presentare per ottener l'esenzione o la dispensa dal servizio militare purchè nei suddetti recapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati;

28° I certificati di sofferto vaiuolo, e subita vaccinazione;

29° I libretti o ricevute rilasciate ai consegnanti dai Monti di pietà, dai Monti o società di soccorso, e dalle Casse di risparmio, ed i registri di contabilità anche a matrice, tenuti dai suddetti stabilimenti;

30° Le ricette spedite dai medici, dai chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercitare l'arte salutare;

31° I dispacci telegrafici benchè relativi a contratti;

32° Gli atti e scritti non contemplati negli articoli 19 e 20 del presente decreto;

Art. 22. Gli atti e scritti indicati nel precedente articolo, quando debbano essere bollati, soggiacciono alle tasse di lire 0 10, qualora se ne voglia fare uso davanti i giudici conciliatori; di lire 0 50 se davanti i pretori; e di lire 1 in tutti gli altri casi contemplati nell'articolo 2.

Si eccettuano gli atti notati nel precedente articolo 21, numeri 6, 8, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 30 e 32, che saranno costantemente gravati con la tassa di centesimi dieci.

I libri e quadernetti di privata amministrazione, che trovansi compresi nella generalità del numero 32, saranno sottoposti al bollo di centesimi 10 in quelle pagine ove trovansi le partite delle quali occorra far uso; e quando di dette partite bisogna aver copia o estratti, questi saranno fatti in carta da centesimi 50.

TITOLO IV.

Degli atti e scritti provenienti dall'estero che debbono essere bollati prima di farne uso.

Art. 23. Sono soggetti a bollo prima di farne uso nel senso di quanto dispone l'articolo 2 i seguenti atti e scritti provenienti dall'estero:

§ 1° — *Colla tassa proporzionale determinata dall'articolo 9:*

Le cambiali e biglietti a ordine ed altri effetti negoziabili o recapiti di commercio.

§ 2° — *Colla tassa fissa di una lira:*

Le polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via.

§ 3° — *Colla tassa determinata dall'articolo* 9 *in ragione della dimensione della carta:*

Gli altri atti e scritti, ad eccezione degli atti di procura, consenso, cauzione e protesto, indicati ai numeri 21 e 22 dell'articolo 19 ed ai numeri 37 e 38 dell'articolo 20, ai quali tanto per gli originali quanto per le copie, devono applicarsi le tasse di bollo ivi rispettivamente determinate.

TITOLO V.

Degli atti e scritti che si possono fare su carta libera, salva la ripetizione delle tasse di bollo al verificarsi dei casi previsti dal presente decreto.

Art. 24. È permesso l'uso della carta libera, salva la ripetizione delle tasse di bollo nei modi previsti dall'articolo seguente, per gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale che per copia nelle cause e procedimenti d'interesse immediato dello Stato, in quelli promossi dal Pubblico Ministero nell'esclusivo interesse della legge o del servizio pubblico, e nelle cause e procedimenti giudiziarii interessanti persone od enti morali ammessi al benefizio dei poveri.

Questa facoltà comprende i veri e proprii atti di causa, quelli preparatorii e gli esecutivi tanto in materia contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si estende parimente agli atti, scritti e documenti, che debbono prodursi in giudizio nelle cause e nei procedimenti sopra indicati.

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone ed enti morali ammessi al benefizio dei poveri, non potrà però aver luogo l'esenzione dalla tassa di bollo, se in ciascun atto e in ciascuna copia non sarà citato il decreto di ammissione alla gratuita clientela, e se, trattandosi di atti, documenti e copie da prodursi in giudizio, non sarà in essi indicato lo scopo della produzione cui sono destinati; rimanendo in ogni caso escluso il benefizio della esenzione per quei documenti che, all'epoca dell'iniziamento delle cause e dei procedimenti, già si trovassero in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto.

Art. 25. Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa, nella quale siano state interessate le amministrazioni dello Stato, persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri, si farà luogo all'esazione, dalle parti non ammesse alla gratuita clientela, delle tasse annotate a debito; e ciò in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio, o della concorrente di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.

Allorchè il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venisse a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo delle tasse di registro e di bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse pagherà entro lo stesso tempo la tassa di bollo per gli atti medesimi, sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al decimo della somma da esso dovuta.

Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni i cancellieri, terminate le cause ed i procedimenti, faranno il computo dei fogli di carta libera impiegati, e ne trasmetteranno le note all'agente incaricato della riscossione, prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento sotto la pena di lire dieci in caso di non fatta o ritardata trasmissione.

TITOLO VI.

Degli atti e scritti esenti da bollo senza diritto di ripetizione.

Art. 26. Sono esenti dal bollo senza che si faccia luogo a ripetizione della tassa:

1° Gli atti e scritti concernenti l'esercizio dei diritti elettorali, politici ed amministrativi, e le relative opposizioni e contestazioni;

2° Gli atti e scritti riguardanti il servizio della guardia nazionale;

3° I testamenti olografi e le schede dei testamenti segreti;

4° Le copie ed estratti delle sentenze ed altri atti giudiziari e degli istrumenti, atti e scritti qualunque, richiesti dalle autorità e dagli uffiziali pubblici nell'interesse dello Stato e della giustizia penale, purchè in esse copie ed estratti si faccia menzione della loro destinazione;

5° Gli originali e le copie delle ingiunzioni emesse dalle amministrazioni governative contro i debitori dello Stato per crediti non eccedenti le lire 30, ed i relativi atti di esecuzione;

6° I passaporti muniti della speciale marca da bollo stabilita dai relativi regolamenti;

7° I buoni del tesoro ed i vaglia postali.

TITOLO VII.

Disposizioni diverse.

Art. 27. Non si può eccedere il numero delle linee tracciate a' termini dell'articolo 6 del presente decreto, o scrivere fuori delle medesime o nel margine ivi prescritto.

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia; però ogni foglio intiero stampato o litografato non potrà contenere più di centoventi linee.

Art. 28. È proibito:

1° Di scrivere sull'impronta del bollo e della marca da bollo, salvo quanto è disposto dagli articoli 16 e 18;

2° Di far uso di qualunque specie di carta che presenti alterazione nel bollo, nella filigrana o nella dimensione;

3° Di applicare la marca non intiera, o composta di parti di una o diverse marche, ovvero applicare marche che portino tracce di precedente uso;

4° Di far uso di carta o di marche da bollo di prezzo inferiore alla tassa di bollo dovuta;

5° Di far uso di carta munita di bollo straordinario o di marca da bollo per gli atti e scritti pei quali è esclusivamente obbligatorio l'impiego di carta filigranata;

6° Di apporre ed annullare la marca in luogo ed in modo diverso da quello prescritto, e senza l'osservanza delle speciali disposizioni del presente decreto;

7° Di supplire all'insufficenza del bollo ordinario con l'applicazione di marche da bollo.

Art. 29. Alla disposizione proibitiva di cui al numero 5 del precedente articolo è fatta eccezione rispetto agli atti che emanano dalle autorità e dai pubblici uffici, ognorachè di concerto con la direzione provinciale delle tasse sia riconosciuta l'opportunità di scriverli in carta non filigranata.

Art. 30. Un foglio di carta bollata che ha già servito per un atto o scritto non potrà più servire per altro atto, ancorchè non ne contenga che la semplice intitolazione o principio. La stessa disposizione sarà applicabile alle copie.

Art. 31. È proibito di fare sì per originale che per copia due o più atti distinti sul medesimo foglio.

Art. 32. Si eccettuano dalle proibizioni enunciate nei due articoli precedenti:

1° Gl'inventari, processi verbali, ed altri atti che non possono essere portati a termine in una sola vacazione o seduta;

2° Gli atti d'istruttoria delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, ed i referti di notificazioni, scritti in piè dell'atto da notificarsi;

3° Le deliberazioni delle comunità e gli atti dei corpi amministrati, e i relativi *visti* e decreti delle autorità superiori;

4° I pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in materia sì giudiziaria che amministrativa;

5° Le quietanze di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da scritture private di obbligazioni o di affitto, e le quietanze degli interessi ed annualità di ogni specie, ancorchè scritte a piedi del titolo di credito;

6° Le quietanze chirografarie di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito, portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale e quelle dei relativi interessi ed annualità;

7° Le girate, avalli, quietanze e simili che si appongono sulle lettere di cambio, e sugli altri effetti negoziabili, sulle lettere di vettura, sulle polizze di carico, sugli ordini di pagamento e sui conti e fatture dei negozianti;

8° Le quietanze apposte ai mandati anche collettivi spediti sui fondi dei comuni, delle provincie e di altri corpi morali;

9° I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri;

10° I certificati d'iscrizione e trascrizione apposti sulle note relative, il duplicato delle note per le iscrizioni ipotecarie o loro rinnovazioni scritte sulla copia del titolo del credito; le copie delle iscrizioni ipotecarie costituenti un solo stato o certificato, e le relative aggiunte o variazioni;

11° Le ratifiche apposte dalle parti sugli atti stipulati nel loro interesse;

12° Le accettazioni apposte dal mandatario allo scritto privato di mandato;

13° Le dichiarazioni di conferma sulla verità dell'esposto in un atto, e le dichiarazioni di concordanza coll'originale apposte ad un documento o ad una copia;

14° La dichiarazione posta sull'atto di cessione dal debitore ceduto sulla denuncia fattagli della cessione del credito;

15° Le dichiarazioni di vedovanza permanente scritte sul foglio contenente il certificato di esistenza in vita;

16° I certificati degli agenti delle contribuzioni dirette scritti in calce di un estratto di catasto per attestare la contribuzione dovuta sui beni descritti nell'estratto, e le dichiarazioni di eseguito trasporto d'estimo apposte ai documenti in seguito dei quali il trasporto fu eseguito;

17° Le annotazioni relative ai cambiamenti nei contratti matrimoniali;

18° Gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri del rispettivo ufficio, purchè riguardino una sola persona; o, se concorrono più persone, purchè siano queste coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferiscono gli estratti che si rilasciano;

19° Le procure speciali per comparire innanzi ai tribunali di commercio scritte sul foglio che contiene l'originale o la copia dell'atto di citazione;

20° Le quietanze o ricevute ordinarie indicate al numero 2 dell'articolo 19 ove siano scritte in un foglio di carta con bollo superiore a centesimi 10, in quanto il bollo della carta adoperata corrisponda al cumulo delle tasse dovute sulle ricevute in ragione di centesimi 10 ciascuna, e le ricevute medesime seguano fra le stesse parti e per l'identico titolo.

Art. 33. La semplice legalizzazione delle firme di qualsiasi scritto o atto, che sia già redatto in carta bollata o altrimenti sottoposto alla formalità del bollo, non sarà considerata come una dichiarazione o certificato distinto, ognorachè venga apposta sullo stesso foglio che contiene le firme da legalizzarsi.

Art. 34. Non sono soggette alla tassa di bollo le iscrizioni destinate ad indicare un genere di commercio, di professione, arte o industria quando sono affisse nei luoghi esterni di ciascun esercizio; non sono parimente soggette al bollo le iscrizioni funerarie e monumentali, e quelle scolpite sui marmi o sulle pietre, o altrimenti incise o dipinte su lastre metalliche o sul legno, a qualunque scopo siano dirette.

Art. 35. È proibito agli stampatori e litografi di fare nei giornali destinati alle notificazioni giudiziarie alcuna delle inserzioni prescritte dalle leggi civili e commerciali se l'originale di ciascuna inserzione non è scritto sopra carta bollata.

Nei primi cinque giorni di ciascun mese gli

stampatori e litografi medesimi dovranno presentare al ricevitore del bollo e del registro locale gli originali delle inserzioni eseguite durante il mese precedente.

Art. 36. I fogli di via e le lettere di vettura non possono essere impiegati per più di un viaggio.

Le polizze di carico e le lettere di vettura non possono contenere la descrizione di merci e di oggetti spediti a più di un destinatario o commissionario.

Art. 37. Gli uffiziali di pubblica sicurezza non potranno apporre il *visto* ai fogli di via ed alle lettere di vettura che non fossero muniti del bollo prescritto.

Gl'impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare veruna bolletta od altro recapito concernente i carichi di merci, apporvi il *visto* e darvi corso, ove non risulti loro che siano munite del bollo prescritto le polizze e le lettere di vettura, da cui i carichi medesimi debbono essere accompagnati.

Saranno però i suddetti impiegati, o preposti, tenuti di spedire prontamente le bollette, e di dar libero corso alle merci, nonostante la mancanza o la irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente apposta sulle medesime la semplice marca da bollo se le merci provengono dall'estero; e, se le merci provengono dall'interno, venga inoltre pagata la pena incorsa, salvo alle parti di valersi della riserva di che all'articolo 47.

Art. 38. Le istituzioni di credito autorizzate ad emettere biglietti di circolazione saranno esenti dalle tasse di bollo che sono dovute sui biglietti medesimi, purchè paghino annualmente una tassa di 50 centesimi per ogni mille lire della loro circolazione media ragguagliata sopra quella dell'anno precedente.

Il pagamento sarà eseguito a semestri scaduti.

Parimente le società concessionarie di ferrovie pubbliche o altri esercenti le medesime potranno essere esonerati dall'obbligo di far apporre il bollo ai biglietti o riscontri per trasporto dei viaggiatori o delle merci quando si sottomettano al pagamento, in rate trimestrali scadute, di una somma annuale corrispondente all'ammontare delle tasse che sarebbero state dovute in ragione del numero dei biglietti o riscontri emessi nell'anno precedente.

Al termine di ciascun anno si farà il computo, di concerto con gli agenti finanziari, e sulle risultanze dei registri tenuti dalle società o altri esercenti, dei biglietti o riscontri realmente emessi, ed avrà luogo il pagamento o la restituzione di ciò che sarà stato in meno o in più pagato.

Per le ferrovie che entrano in esercizio dopo l'attivazione del presente decreto i rappresentanti delle società o i concessionari potranno, anche per il primo anno di esercizio, godere della indicata facilitazione, purchè entro un mese dalla attivazione della linea o di parte di essa dichiarino all'agente incaricato della riscossione della tassa il numero approssimativo dei biglietti o riscontri che presumono potersi emettere dal giorno dell'attivazione sino al 31 dicembre dell'anno in corso, ed eseguiscano in base alla fatta dichiarazione il pagamento delle tasse in rate trimestrali scadute.

Per l'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo l'attivazione della linea si osserveranno le norme ordinarie calcolando per l'anno intiero il numero dei biglietti o riscontri in proporzione di quelli effettivamente emessi nella parte dell'anno precedente nella quale la ferrovia fu in esercizio.

I biglietti, o riscontri per l'abbuonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori o di merci sulle ferrovie pubbliche, non sono compresi fra quelli indicati nel presente articolo e nel numero 4 del precedente articolo 20, ma saranno invece considerati quali atti delle società anonime e tassati giusta le disposizioni del numero 26 del citato articolo 20.

Art. 39. Le copie, le seconde, le terze ed ulteriori di cambio saranno soggette allo stesso bollo della prima quando questo non è superiore ad una lira. Essendo superiore, le copie, le seconde ed ulteriori di cambio potranno indistintamente assoggettarsi alla tassa di lire una, semprechè la loro presentazione all'ufficio del bollo venga fatta insieme alla prima di cambio o ad una delle copie debitamente bollata, ovvero sia accompagnata da una dichiarazione del ricevitore del bollo, comprovante il già eseguito pagamento della maggior tassa proporzionale. Mancando una di queste condizioni, soggiaceranno alla tassa proporzionale in ragione della somma espressa nella cambiale.

La prima di cambio, o la copia che fosse presentata per giustificare il pagamento della maggior tassa proporzionale, dovrà essere in ogni parte concorde col duplicato sul quale deve applicarsi la marca da bollo corrispondente alla tassa dovuta.

La limitazione della tassa per le copie, le seconde ed ulteriori di cambio non potrà aver luogo quando la prima e quella per duplicato siano state poste in circolazione e negoziate separatamente nello Stato.

(*Continua*)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

(*Seconda pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'inscrizione accesa sul Gran Libro al consolidato 5 0/0 sotto il n° 3175 per la rendita di lire 10 in favore di Brailo Francesco del vivente Giuseppe, domiciliato a Novi, allegandosi l'identità della persona del titolare, con quella di Bailo Francesco, del vivente Giuseppe domiciliato nello stesso luogo.

Si diffida perciò chiunque possa aver interesse a tale rendita che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni sarà operata la chiesta rettifica.

Torino, addì 25 luglio 1866.

Per il direttore generale
L'ispettore generale: M. D'ARIENZO.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — È stato deciso la sera scorsa alla Camera dei Comuni di sospendere ulteriormente l'*habeas corpus* in Irlanda. È il secondo provvedimento irlandese cui la Camera ha dato il suo assenso nella presente sessione, ed è inutile ricordare che il primo fu la sospensione della quale il secondo è l'appendice. Se gl'Inglesi si fossero dimenticati di questa circostanza non è probabile che gl'Irlandesi l'abbiano dimenticata del pari. Ecco il totale della legislazione per l'Irlanda nel 1866.

Era appena incominciata la sessione quando passò un atto che investiva il potere esecutivo irlandese di potere assoluto per sei mesi, e i risultamenti del nuovo regime oltrepassarono anche le più liete speranze di quei che lo fondarono in modo che eglino hanno risoluto di mantenerlo per un tempo eguale.

Il marzo fu tolto in Irlanda il diritto della libertà personale perchè il popolo era in procinto di ribellarsi; nell'agosto si toglie di nuovo, benchè esso sia tranquillissimo.

Per la prima volta gli uomini di Stato inglesi hanno scoperto il modo di governare l'Irlanda, ed invitano fiduciosi ad esaminare la riuscita ottima dell'esperimento. E, cosa più singolare ancora, hanno potuto convincere la flessibile Camera dei Comuni della bontà dei loro concetti. (*Morning Post.*)

— Si legge nel *Times:*

.... Non dubitammo che la Prussia, esaltata dalle sue rapide e maravigliose vittorie, non insistesse per escludere totalmente e assolutamente l'Austria dalla Germania, scopo aperto e dichiarato de'suoi tentativi fin dal principio delle ostilità; ed ora veggiamo che avemmo la giusta estimazione dell'ardimento del suo disegno, e della tenacità di proposito nel metterlo in esecuzione.

E invero per quanto ovvia fosse la mira della Prussia, e per quanto completa la sua riuscita, è arduo concepire la grandezza del mutamento fatto in Europa dalle condizioni di pace che si stanno negoziando a Praga, condizioni le quali cacceranno l'Austria assolutamente fuori dalla Germania, e porranno quel paese, tutto quel paese, assolutamente e incondizionatamente a disposizione della Prussia.

L'Austria è esclusa per sempre non solo dalla metà della Germania, non solo dalla Confederazione che la Prussia medita di stabilire al nord del Meno, ma diventa straniera anche agli Stati del sud. L'ostracismo è assoluto. Tutto ciò che è « triade » o « dualismo » ora è posto definitivamente fuori della questione. La Germania diviene Prussia o meglio diviene quello che piacerà alla Prussia che diventi. Se l'Austria può aver qualche cosa da dire in contrario, se una potenza qualunque a ponente del Reno o a levante della Vistola ha mezzi da opporsi a questo, la Prussia sin da questo momento, e basandosi sui termini di questi preliminari, può annettersi ogni pollice di territorio germanico, e per vero dire, non cela i suoi intendimenti.....

PRUSSIA. — L'*Ag. Havas* dà il seguente testo del discorso pronunziato da S. M. il Re Guglielmo all'apertura delle Camere di Prussia:

« Illustri, nobili, e cari signori delle due Camere del Parlamento.

« Vedendo intorno a me riuniti i rappresentanti del paese, io devo innanzi tutto esprimere la mia riconoscenza e quella del mio popolo per la grazia divina, la quale non solo ha aiutata la Prussia a stornare a prezzo di gravi ma fecondi sagrifici i pericoli di un attacco dell'inimico contro le nostre frontiere; ma ancora mercè una marcia celere e vittoriosa del nostro esercito ci permise di aggiungere nuovi allori alla nostra gloria avita, ed appianare la via allo sviluppo nazionale della Germania.

« Benedicendo Iddio, la parte della nazione atta alle armi seguì con entusiasmo l'appello alle sacrosante battaglie per l'indipendenza della patria, ed il nostro eroico esercito, assistito da pochi ma fedeli alleati, all'est come all'ovest marciò di trionfo in trionfo.

« Molto sangue prezioso fu versato; la patria piange molti dei suoi figli valorosi morti da eroi nel loro trionfo mentre la nostra bandiera sventolava dai Carpazi al Reno.

« L'unanime accordo fra il Governo ed i rappresentanti del paese porterà a maturanza i frutti che devono nascere da questa sanguinosa semente, a meno che essa non sia stata gettata invano.

« Cari signori delle due Camere del Parlamento: il mio Governo può volgere soddisfatto lo sguardo alle finanze del paese.

« Una previdenza scrupolosa, ed una coscienziosa economia lo hanno messo in grado di vincere le grandi difficoltà finanziarie, che sono la conseguenza naturale degli odierni avvenimenti.

« Quantunque in questi ultimi anni la guerra contro la Danimarca abbia imposti al pubblico tesoro dei sacrificii ragguardevoli, ciò non dimeno abbiamo potuto far fronte fin ora alle spese della guerra attuale col mezzo dei fondi esistenti e delle pubbliche rendite, senza imporre al paese altri aggravi fuori delle prestazioni in natura dimandate per la guerra.

« Gli è colla più grande fiducia che io vengo adunque a dimandare i mezzi necessari pel successo finale della guerra e pel pagamento delle prestazioni nazionali mantenendo l'ordine e la sicurezza nelle finanze; e spero che saranno accordati con sollecitudine.

« Negli ultimi anni non fu possibile accordarsi colle rappresentanze del paese per fissare il bilancio.

« Le pubbliche spese fatte in questo periodo di tempo mancano adunque della base legale, la quale, come nuovamente lo riconosco, in forza dell'articolo 99 della costituzione non può esistere che in forza di una legge concertata annualmente fra il mio Governo e le due Camere del Parlamento.

« Però se per molti anni il mio Governo ha amministrati gli affari dello Stato senza questa base legale, questo accadde dietro un esame scrupoloso, e nella convinzione coscienziosa, che la costituzione di una amministrazione regolare, l'adempimento degli obblighi legali verso i creditori ed i funzionari dello Stato, il mantenimento dell'esercito e degli stabilimenti pubblici erano per la monarchia questione di vita.

« Una tale condotta era adunque divenuta una di quelle necessità assolute alle quali nell'interesse del paese nissun Governo non può e non deve sottrarsi.

« Nutro fiducia che gli ultimi avvenimenti contribuiranno a stabilire un accordo: al quale oggetto è indispensabile che venga accordato il *bill* di indennità domandato alla rappresentanza del paese per la amministrazione tenuta senza legge di bilancio.

« Così sarà terminato per sempre il conflitto, e tanto più sicuro in quanto che è forza aspettarsi che le condizioni politiche della patria permettano un aumento di territorio dello Stato e la creazione di un esercito federale posto sotto il comando della Prussia, i cui aggravi dovranno essere sopportati nella stessa misura da tutti i membri della Confederazione.

« Verranno immediatamente presentati alle Camere i progetti per la convocazione di una rappresentanza nazionale degli Stati confederati.

« Signori, voi sentirete, e tutta la patria sente con me l'alta importanza del momento che mi riconduce in patria.

« Si degni la Provvidenza spandere sull'avvenire della Prussia le stesse benedizioni, delle quali in modo così visibile essa fu larga sul suo recente passato.

« Lo voglia Iddio! »

AUSTRIA. — Si scrive da Vienna, 3, alla *France:*

Lo stato attuale delle cose è ancora troppo recente per poter dire quale sarà la via che terrà il Governo austriaco per scongiurare le lotte interne che scoppieranno immancabilmente appena conchiusa la pace.

L'opinione pubblica traviata dagli avvenimenti e dallo stato eccezionale inaugurato a Vienna non osa ancora pronunziarsi; pure le passioni politiche si ridesteranno in tutte le provincie a norma delle loro tendenze ed abitudini.

L'imminente avvenire sarà decisivo per l'Austria. A norma che essa saprà profittare di questo mese o di questi due anni di pace che la Provvidenza ancora le accorda pel suo ristabilimento, essa prenderà un nuovo slancio, o forse cadrà ancor più basso per cedere il posto alla nuova organizzazione dell'Europa progressista.

È facile prevedere che il proclama dell'Imperatore che verrà pubblicato subito dopo firmata la pace contribuirà moltissimo a rassicurare gli animi con parole consolanti e promesse serie.

Ma quanto ci abbisogna innanzi tutto si è un programma del Governo nel quale si indichi in modo chiaro la via che l'Austria intende seguire dopo la crisi fatale che ha traversato.

Vero conservatore e buon patriotta mancherei al mio dovere se non dicessi altamente che le cose non possono più camminare come pel passato, e non a caso io lo ripeto, che un avvenire molto vicino deciderà della sorte definitiva della monarchia.

Una indispensabile necessità impone una riforma radicale nelle nostre istituzioni già troppo vecchie e ruinate.

Non solo nel granducato di Baden, ma anche nel Wurtemberg e nella Baviera settentrionale va aumentando l'agitazione per la egemonia della Prussia.

I signori Gustavo Muiller, Nolter, Holder, Pfeifer ecc., pubblicarono a Stuttgard un programma nel quale reclamano che anche il Wurtemberg acconsenta a prender parte al Parlamento del Nord: questo Parlamento esercita un'attrazione irresistibile.

Delle due cose l'una: o i Governi del sud si sforzeranno a resistere a questa attrazione degli animi, ed allora questi Stati dilaniati dalle lotte intestine non potranno avere un'esistenza sicura; o i Governi non si opporranno, ed allora la Prussia raggiungerà facilmente il suo scopo: l'unificazione di trenta milioni di Tedeschi sarà ben presto compita, e l'Austria si troverà seriamente minacciata sulla sua ala diritta.

NORVEGIA. — Si scrive da Cristiania al *Moniteur:*

L'ultima sessione dello Storthing presentò un certo interesse: questa Assemblea discusse varie questioni amministrative e commerciali importanti pel paese; essa si è occupata degli affari del Finmark.

Il Comitato dei protocolli nella sua relazione allo Storthing insistette sull'urgenza di rinforzare in questi paesi l'elemento norvega, e colonizzare alcuni punti sulle coste ancora inabitate. Il Comitato non ha precisato nissuna misura, ma si limitò a raccomandare al Governo di impiegare tutti i mezzi dei quali può disporre per far meglio conoscere ed apprezzare al paese i vantaggi che egli offre dal punto di vista di colonizzazione.

Le dispute frequenti che insorgono fra gli abitanti del Finmark e della Laponia per i guasti cagionati dalle renne, che appartengono a questa tribù sono state prese in considerazione dal Comitato, il quale ha nuovamente messo innanzi il principio di rendere tutti i proprietari di renne responsabili dei danni apportati da questi animali.

Ma questa proposta venne respinta ad onta che fosse difesa dai rappresentanti del Finmark.

D'altronde il governo ha preso l'impegno di presentare al prossimo Storthing un progetto per portar rimedio a questo stato di cose, e sin d'ora è stato incaricato un ispettore di impedire le collisioni fra i Laponi e le popolazioni fisse.

Il Finmark è stato diviso in due prefetture. Questa divisione, stata ordinata l'8 gennaio dallo Storthing, entrerà in vigore col 10 ottobre di quest'anno.

Adottando il trattato di commercio colla Francia e rivedendo la tariffa delle dogane, lo Storthing non solo ha abbassato il dazio su certi articoli al disotto delle cifre proposte dal governo, ma anche levato il dazio su certi articoli che rimanevano gravati.

La vecchia tariffa comprendeva 579 articoli, 103 dei quali erano stati soppressi dallo Storthing precedente; l'Assemblea che si è testè disciolta ne ha tolti altri cento, sicchè gli articoli sottoposti a dazio sono stati ridotti di oltre un terzo.

I principii liberali in materia di economia politica prevalsero adunque in Norvegia, dove il sistema di protezione non ha gli stessi appoggi che in Isvezia.

Furono tolti alcuni ostacoli che erano d'inciampo alle relazioni fra i due Regni. Fra le misure state adottate per rendere più frequenti queste relazioni bisogna contare la facoltà di far transitare per terra traversando la Norvegia ed in franchigia le merci straniere destinate per la Svezia.

Non ebbero nissun risultato le discussioni più importanti, cioè quelle che si riferivano alla riforma militare ed al progetto di convocare ogni anno lo Storthing; ma queste due gravi quistioni saranno probabilmente prese in considerazione alla prossima riunione dello Storthing.

Si convenne che il progetto relativo a tenere annualmente le sessioni sarà presentato a questa assemblea sotto forma di proposta reale.

AMERICA. — Il *Times* ha da Nuova York 25 luglio:

I due rami del Congresso hanno passato una risoluzione per riammettere il Tennessee nella Unione. Fu aggiunto alla risoluzione un emendamento il quale dice che il Tennessee dichiarato in istato d'insurrezione, solamente poteva essere riunito alla Unione col consentimento del potere legislativo degli Stati Uniti. Il Tennessee ha adottato la costituzione che abolisce la schiavitù, ha rinunciato alla secessione e al debito dei ribelli, ha ordinato il governo del paese sotto la detta costituzione, il quale ha ratificato l'emendamento costituzionale che abolisce la schiavitù e l'emendamento proposto dal Congresso 39°: in conseguenza il Tennessee è riammesso nella Unione.

Il presidente Johnson firmò il *bill* per l'ammissione del Tennessee, ma spedì al Congresso un messaggio nel quale dice che la sua firma non dev'essere riguardata come l'approvazione de' diritti del Congresso di passare le leggi prima dell'ammissione degli Stati, nè bisogna credere ch'egli si affidi ai ragguagli dati nel preambolo.

I membri radicali udirono alcuni punti del messaggio con risa di derisione.

La Camera stabilì che quando il Congresso si aggiornerà, si aduni di nuovo il 2 ottobre.

La Camera adottò una risoluzione che chiede al Presidente d'istigare le autorità del Canadà a rilasciare i Feniani prigionieri, ed anco, se è compatibile col pubblico interesse, ad abbandonare i processi contro di loro.

Il Comitato degli affari esteri farà un rapporto per raccomandare la revisione ulteriore delle leggi della neutralità.

Il generale Dix è stato nominato ministro degli Stati Uniti all'Aja.

Nuova York, 1° agosto.
(*telegrafo transatlantico*)

Sono arrivate qui notizie da S. Francisco fino al 31 luglio. Lo steamer *Constitution* salpò il 30 per Panama con 1,162,000 dollari in oro per Nuova York. A San Francisco si conosceva la riuscita della gomena transatlantica.

Il generale Terry ha vietato le organizzazioni militari e le assemblee tra gli artigiani, bianchi e negri, nel dipartimento della Virginia, durante la legge marziale.

— Il Congresso ha modificato le leggi della neutralità. A Nuova Orleans è stata proclamata la legge stataria.

— Il *Morning Post* ha da Buenos Ayres 26 giugno:

Nulla d'importante dopo la partenza del pacchetto francese. L'esercito alleato è sempre accampato a Estero Bellaco, e quello del Paraguay sta dietro le fortificazioni di faccia a Humaita. La grande scarsità di cavalli e di bestiame è stata la causa della inazione degli alleati; però, secondo le ultime notizie, gran copia di cavalli e buoi aspettavano sulle sponde del Parana per essere tragittati.

L'esercito del Baron di Porto Alegre, di circa 12,000 uomini con 6,000 cavalli, marcia attraverso il Passo de la Patria. Quando sia giunta questa riserva di forze brasiliane, sarà subito incorporata con l'esercito alleato nel Paraguay ed allora la campagna andrà innanzi vigorosamente.

Dalle notizie raccolte dai prigionieri del Paraguay e dai fuggiaschi non v'ha dubbio che Lopez vuol resistere disperatamente, e non si crede che finirà la guerra se gli alleati non hanno vittoria decisiva.

Rio Janeiro, 10 luglio.

Le notizie che giungono dalla Plata sono sconfortanti: le due armate sono inattive e le malattie desolano le truppe. Lopez, tolti i cannoni dai forti del fiume, ha bombardato il campo del nemico il 14 giugno, e di nuovo il 19 e il 20. Gli alleati fanno ogni lor possa per mobilizzare l'artiglieria e rimontare la cavalleria.

Da Montevideo giunse la notizia di una grande battaglia, nella quale gli alleati hanno avuto la peggio, e il generale Osorio è stato ucciso, ma merita conferma.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 7.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	6	7
Fondi francesi 3 0/0	69 17	68 95
Id. 4 1/2 0/0	97 75	98 —
Consolidati inglesi	87 ⅞	87 ⅞
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti) ..	52 85	52 30
Id. (fine mese) ...	52 55	52 05
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese . .	659	645
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	345	338
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele* .	80	82
Id. Lomb.-venete ...	387	388
Id. Austriache	357	353
Id. Romane	63	65
Obb. strade ferr. Romane	102	100
Obbligazioni della ferrovia di Savona ..	—	—

Berlino, 7.

La Camera dei Signori deliberò all'unanimità d'inviare un indirizzo al Re.

Monaco, 7.

L'ottavo corpo d'armata austriaco attraversa Monaco per ritornare in Austria.

Berlino, 8.

Assicurasi che il generale Manteuffel andrà a Pietroburgo con una missione speciale.

Parigi, 8.

L'imperatore è ritornato ieri sera a Saint-Cloud.

La *Patrie* crede di sapere che il ritorno dell'imperatore sia stato motivato da un incidente sugli affari d'Italia.

Si attendono a Parigi Lavalette e Nigra. Drouyn de Lhuys non ritornerà più a Vichy.

Lo stesso giornale smentisce che si tratti di aumentare l'esercito dell'Algeria.

L'*Etendard* annunzia che le Autorità austriache fecero ieri molti arresti a Pest e a Buda.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Cesare Dondini e Giuseppina Casali Pieri rappresenta: *Montjoye l'egoista.*

POLITEAMA VITTORIO EMANUELE, ore 7 — Rappresentazione della Compagnia equestre di G. Ciniselli coi fratelli Chiarini.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 7 agosto 1866, ore 8 ant.

Il barometro è alzato in media di cinque millimetri e trovasi un poco sopra la normale in tutta la Penisola. Cielo sereno. Temperatura diminuita. Mare qua e là mosso.

Dominano venti deboli del quarto quadrante.

Una burrasca che ha il suo centro in Iscozia traversa oggi la Francia.

Stagione migliorata.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 7 agosto 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero..	mm 755,7	mm 753,5	mm 754,2
Termometro centigrado	21,5	28,5	21,5
Umidità relativa	48,0	22,0	52,0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	N debole	O debole	O debole

Temperatura { Massima + 28,8 / Minima + 13,8 }

Minima nella notte dell'8 agosto + 16,3.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 8 Agosto 1866).

VALORI	Valore nominale	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale	Prezzi fatti	Cambi	Giorni	L	D
Rendita ital. 5 % god. 1 lugl. 66		56 50	56 35	» »	» »	» »	» »	Livorno.....	8		
Detto in sott. .... » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	30		
» 3 % .... » 1 aprile		40 ½	40 »	» »	» »	» »	» »	Detto	60		
Impr. Ferriere 5 % » 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Roma	30		
Obb. del Tesoro 1849 » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Bologna	30		
5 % p. 10								Ancona	30		
As. Banca Naz. Tosc. » 1866	1000	1425	1415	» »	» »	» »	» »	Napoli	30		
Dette Banca Nazion.								Milano	30		
nel Regno d'Italia. » ex coup.	1000	» »	» »	» »	» »	1410	» »	Genova	30		
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Torino	30		
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Venezia e f. g.	30		
Obblig. Tabacco .... » »	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Trieste	30		
As. SS. FF. Romane. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette con prelaz. 5 %								Vienna	30		
(Ant. Cent. Toscane) » 1 genn.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obblig. 5 % delle sud. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Augusta	30		
Obb. 3 % SS. FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
As. ant. SS. FF. Liv. » gen. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Francoforte	30		
Dette (ded. il suppl.) » 1 luglio	420	» »	» »	» »	» »	46 »	» »	Amsterdam .	90		
Obb. 3 % delle sudd. » gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Amburgo	90		
Dette .... » 1 ott. 65	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Londra.....	30		
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Parigi......	30		
As. SS. FF. Merid.. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obbl. 3 % delle dette » 1 aprile	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Lione	90		
Ob. dem. 5 % serie c. » »	505	373 »	370 »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Marsiglia...	90		
Impr. com. 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Napoleoni d'oro		21 75	21 70
Detto in sottoscriz.. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Sconto Banca			
Detto liberato ...... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Impr. com. di Napoli » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto di Siena...... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Pantelegrafo Caselli » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Motore Barsanti Matteucci.... 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
5 % Ital. in picc. pezzi » 1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	60 »	» »				
3 % Idem Idem » »		» »	» »	» »	» »	42 »	» »				

VALORI A PREMI	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % 56 50, 35 per fine corrente.

Il Sindaco ANGELO MORTERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA

In seguito alla diminuzione del ventesimo, fatta in tempo utile sull'annuo prezzo di lire 30,295, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 9 luglio ultimo scorso, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per un triennio del tronco della strada nazionale da Cagliari a Porto-Torres, compreso fra la città d'Oristano ed il limite della provincia sul monte di Bonorva della lunghezza di metri 63,303,

si procederà alle ore 12 merid. di mercoledì 22 corrente agosto, in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, dinanzi il segretario generale, rappresentante il direttore generale delle acque e strade, e presso la Regia prefettura di Cagliari, avanti il rispettivo prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al miglior oblatore in diminuzione dell'annua somma di lire 28,780 25, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto dietro la fatta offerta del ventesimo.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti, e quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero degli accorrenti e delle offerte. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 27 febbraio 1866, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze, e Cagliari.

La manutenzione dovrà intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, dopo esteso il verbale di consegna, e durerà fino al 31 marzo 1869.

I pagamenti saranno fatti a rate semestrali, a norma dell'articolo 41 del suddetto capitolato.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore od ingegnere-capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 4,000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione depositare in una delle casse governative a ciò autorizzate lire otto mila in numerario, biglietti della Banca Nazionale, o cartelle al portatore del Debito pubblico al valore nominale, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera. — Il contratto non darà luogo ad alcuna spesa di registro.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Firenze, il 4 agosto 1866.

Per detta Direzione generale delle acque e strade

2068 — A. Verardi, *capo-sezione*.

2071

Strade ferrate Meridionali

Introiti della quindicina dal 16 al 30 giugno 1866.

RETE ADRIATICA (chilometri 896)

Viaggiatori n° 150,941	L.	402,499 73	
Trasporti a grande velocità	»	128,762 71	
Trasporti a piccola velocità	»	72,427 35	
Introiti diversi	»	746 40	L. 604,436 19

RETE MEDITERRANEA (chilometri 86)

Viaggiatori n° 56,107	L.	52,753 86	
Trasporti a grande velocità	»	2,608 77	
Trasporti a piccola velocità	»	4,158 45	
Introiti diversi	»	23 50	L. 59,514 58
Totale delle due reti (chilometri 982)			L. 663,980 77
Prodotto chilometrico			L. 676 15

QUINDICINA CORRISPONDENTE NEL 1865.

Rete Adriatica (chilometri 858)	L.	262,589 58	
Rete Mediterranea (chilometri 80)	»	63,649 26	
Totale delle due reti (chilometri 938)	L.	326,238 84	
Prodotto chilometrico			L. 347 80
Aumento dei prodotti per chilometro nella quindicina			L. 328 35

Introiti dal 1° gennaio 1866.

Rete Adriatica (chilometri 893)	L.	4,164,744 37	
Rete Mediterranea (chilometri 81 39)	»	706,006 11	
Totale (chilometri 974,39)	L.	4,870,750 48	
Prodotto chilometrico			L. 4,998 77

Introiti corrispondenti nel 1865.

Rete Adriatica (chilometri 721,02)	L.	3,213,691 20	
Rete Mediterranea (chilometri 80)	»	767,334 33	
Totale (chilometri 801,02)	L.	3,981,025 53	
Prodotto chilometrico			L. 4,969 94
Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio			L. 28 83

Si è pubblicato

IL PRIMO VOLUME

DEL

CODICE CIVILE

DEL REGNO D'ITALIA

confrontato con gli altri Codici italiani ed esposto nelle fonti e nei motivi

PER

GIACOMO ASTENGO, ADOLFO DE FORESTA,
LUIGI GERRA, ORAZIO SPANNA E GIOVANNI ALESSANDRO VACCARONE

MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI LEGISLAZIONE

istituita col decreto regio 2 aprile 1865.

Un elegante volume in-8° grande di circa 540 pagine.

PREZZO L. 7.

Dirigere le domande col relativo vaglia postale tip. Botta.

AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel giorno 18 del volgente mese di agosto, alle ore 12 meridiane, si procederà in Napoli nella sala degl'incanti, sita nel locale del commissariato generale nella Regia Darsena, avanti il commissario generale, a ciò delegato dal Ministero della marina, allo esperimento di un pubblico incanto per la vendita di circa chilogrammi 41,510 rame nuovo per caldaie di lunghezza da metri 2,74 a 3,66; di larghezza da metri 0,66 a 0,91; e di spessezza da metri 0,011 a 014, esistente nel regio arsenale di Napoli estimato per la somma di lire 110,001 50 circa.

Le condizioni per tale vendita risultano dal relativo capitolato, il quale è visibile nella sala sovraindicata in tutte le ore di ufficio di ciascun giorno.

Il prezzo d'asta fissato pel cennato rame nuovo, sul quale si aprirà la licitazione ad aumento è quello di lire duecentosessantacinque il quintale.

Il deliberatario deffinitivo della compra del rame nuovo in parola dovrà, con proprî mezzi e spesa, ritirarlo nel termine improrogabile di giorni quindici, decorribili dal giorno in cui sarà data comunicazione dell'approvazione del contratto.

I fatali per lo aumento del ventesimo sono fissati a giorni quindici decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suindicato un aumento di un tanto per cento maggiore dell'aumento stabilito dal Ministero della marina, in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentere il loro partito dovranno depositare la somma di lire 22,000 in numerario, o in titoli del debito pubblico dello Stato al portatore. Ed allorchè la impresa sarà definitivamente deliberata, una tale somma si verserà nella Cassa dei depositi e prestiti, e vi rimarrà fino a che la impresa medesima non abbia il suo pieno ed esatto adempimento.

Le offerte per questa impresa saranno eziandio ricevute negli uffici del Ministero della marina e dei commissariati generali del 1° e 3° dipartimento marittimo, purchè siano accompagnata da un certificato comprovante che l'offerente ha eseguito in una regia tesoreria, o Cassa dei depositi e prestiti, il deposito succitato di lire 22,000; avvertendo però che delle offerte medesime non sarà tenuto conto, se non perverranno in schede suggellate ufficialmente a questo commissariato generale prima dell'apertura dello incanto.

Per le spese del contratto si depositeranno lire 300.

Napoli, li 3 agosto 1866.

Il sotto-commissario ai contratti
Antonio De Angelis.

2069

VERIFICAZIONE DI CREDITI

Nel fallimento del sig. Pietro Carboni di Alghero, già negoziante di tessuti e manifatture in Sassari, via Grande al teatro, civ. n° 1.

Si avvisano i creditori di detta fallita di rimettere fra venti giorni, oltre l'aumento legale, al sig. sindaco definitivo avv. Francesco Cocco Lopez, od alla cancelleria del tribunale di commercio in Sassari, i loro titoli e nota di credito in carta bollata, prevenendoli inoltreche la verificazione dei crediti verrà incominciata nel giorno 6 entrante settembre alle ore 10 ant. nella sala di detto tribunale.

Sassari, il 1° agosto 1866.

2070 — Avv. P. Casu, canc.

In seguito di sentenza del tribunale civile ff. di tribunale di commercio del dì 11 giugno decorso, saranno vendute diverse mercanzie attenenti alla ditta L. Codacci e Comp. in liquidazione sui prezzi della perizia eseguita dal sig. Giacomo Banchi depositata nella cancelleria del tribunale suddetto, suddivise nei sottodescritti lotti.

L'incanto avrà principio il dì 9 agosto 1866 dalle ore 10 ant. alle ore 2 pom. nel banco di detta ditta posto in questa città di Firenze, via Calimaruzza num. 2, secondo piano, e proseguirà alle medesime ore nei giorni successivi.

Le mercanzie esposte all'incanto saranno rilasciate al maggiore offerente sull'appresso stima ed a pronti contanti, da pagarsi nelle mani del sottoscritto liquidatario.

Le mercanzie che verranno vendute dovranno nel giorno stesso e nelle ore sopraindicate esser levate dal magazzino Codacci a cura del respettivo acquirente e non sarà atteso verun reclamo che venisse affacciato posteriormente.

Le mercanzie medesime saranno rese ostensibili da questo giorno fino al momento dell'incanto nel banco Codacci.

Lotto		
Lotto 1		L. 113 78
» 2		» 117 78
» 3		» 113 78
» 4		» 115 78
» 5		» 111 78
» 6		» 113 78
» 7		» 149 68
» 8		» 156 20
» 9		» 132 20
» 10		» 134 20
» 11		» 115 46
12 a 15	L. 96 20	» 384 80
» 16		» 104 92
» 17		» 86 44
» 18		» 99 74
» 19		» 134 81
» 20		» 90 67
» 21 e 22		» 182 98
» 23		» 89 24
» 24		» 89 47
» 25		» 132 68
» 26		» 89 47
» 27		» 143 48
28 a 35	L. 135 18	» 1081 44
» 36		» 142 69
» 37		» 143 19
» 38		» 144 69
» 39		» 144 19
» 40		» 143 19
» 41		» 145 19
» 42		» 121 06
» 43		» 135 69
44 a 46	L. 129 69	» 389 07
» 47		» 128 69
» 48		» 147 07
» 49		» 131 47
» 50		» 149 47
51 a 53	L. 141 33	» 423 99
» 54		» 128 33
» 55		» 118 23
» 56		» 124 23
» 57		» 124 73
58 a 61	L. 132 73	» 530 92
» 62		» 5658 56
» 63		» 1033 40
» 64		» 2536 16
» 65		» 418 70
» 66		» 4011 05
» 67		» 1386 97
» 68		» 914 92
» 69		» 769 63
» 70		» 1561 10
» 71		» 2542 90
» 72		» 1117 »
» 73		» 576 71
» 74		» 1043 90
» 75		» 1142 55
» 76		» 407 40
» 77		» 508 24
» 78		» 547 52
» 79		» 587 19
» 80		» 605 »

Firenze, li 6 agosto 1866.

Il liquidatario
Giuseppe Rontini.

2076

2073 — CITAZIONE

L'anno mille ottocento sessantasei e questo dì sette agosto in Firenze.

Ad istanza del signor Serafino Robiolo, rappresentante la ditta Serafino Robiolo e Comp. negoziante domiciliato in Genova con domicilio elettivo in Firenze presso il signor Carlo Mantellini suo mandatario generale alle liti; io sottoscritto usciere addetto alla pretura del quarto mandamento di Firenze ho citato a forma dell'articolo 141 del Codice di procedura civile

Il signor Adrien Gré negoziante domiciliato a Bordeaux a comparire la mattina del dì ventiquattro settembre prossimo futuro avanti la pretura suddetta per sentirsi condannare solidalmente con il signor Du Chene de Vere, domiciliato a Firenze, a pagare all'istante lire quattrocento settantotto, valuta di una cambiale da lui tratta da Bordeaux il 12 marzo 1866, e pagabile in Firenze, e scaduta il 12 luglio prossimo passato con tutto quel più che in detta citazione si legge, alla quale ecc.

L'usciere Amadio Selvi.

2072 — INSERZIONE

a norma dell'articolo 679 del Codice di procedura civile.

Il sottoscritto dottor Girolamo Biscotti, ufficiale incaricato con decreto del tribunale civile di Lucca del giorno 11 giugno 1866 rende noto che con processo verbale d'incanto del giorno 4 agosto corrente fu venduto a Gustavo Giannini per il prezzo di lire 1,002 lo stabile di proprietà dei figli minori del fu Leopoldo Antonini di Coreglia Antelminelli, descritto nel lotto di n° 26 del relativo bando pubblicato a forma di legge ed inserto in questo giornale fra gli annunzi giudiziari, nei giorni 13 e 16 luglio prossimo passato, e ciò perchè col giorno diciannove del corrente mese scade il termine per l'umento del sesto.

Dott. G. Biscotti.

MANUALE

AD USO

DEI SENATORI DEL REGNO E DEI DEPUTATI

CONTENENTE

LO STATUTO E I PLEBISCITI, LA LEGGE ELETTORALE
I REGOLAMENTI DELLE DUE CAMERE
LE PRINCIPALI LEGGI ORGANICHE DELLO STATO
GLI ELENCHI
DEI SENATORI DEL REGNO, DEI DEPUTATI E DEI MINISTERI
SUCCEDUTISI DURANTE L'VIII° LEGISLAZIONE
(I° del Parlamento Italiano)

PREZZO L. 5.

Dirigersi con vaglia postale alla Tipografia Eredi Botta
Torino, via D'Angennes, 5; Firenze, via Castellaccio, 20.

2074 — AVVISO

Alle istanze dei signori avvocato Leopoldo Puccioni, Maddalena Fabbrini vedova Cecchi in proprio e ne' nomi, Enrico Cecchi e dottor Donato Boattini, rappresentati dal sottoscritto procuratore legale, ed in ordine al rinvio fatto dal tribunale civile e correzionale di Firenze, sotto dì 2 agosto 1866, la mattina del 17 agosto detto, a ore 11 all'udienza che sarà tenuta dal tribunale medesimo, verrà proceduto all'incanto sul prezzo di stima ridotto da precedenti sbassi a lire 40,721 94, e con i patti e condizioni di che nella relativa cartella già pubblicata ed esistente, nella cancelleria del predetto tribunale, di una villa con podere, giardino e annessi, in luogo detto *Ticalbo*, gravata della rendita imponibile di toscane lire 654 54, espropriata a pregiudizio del signor cavaliere Camillo Anforti possidente, domiciliato in Firenze.

Dott. Donato Boattini.

2075 — EDITTO

A forma dell'articolo 601 e 602 del Codice di commercio si assegna a tutti i creditori del fallimento di Francesco Bardi il termine di giorni 35 a presentarsi avanti i sindaci definitivi signori Giuseppe Girolamo Guidi e Enrico Solari, e rimettere ai medesimi i loro titoli di credito, unitamente ad una nota indicante la somma di cui si propongono creditori quando non preferiscano farne il deposito in questa cancelleria, per quindi procedere alla verificazione dei medesimi, stabilita per la mattina del 18 settembre prossimo a ore 11.

Sono quindi invitati tutti i creditori a presentarsi in detto giorno ed ora nella Camera di consiglio di questo tribunale per effettuare avanti il signor giudice delegato e sindaco definitivo la verificazione di quei titoli che li riguardano, altrimenti non sarà di essi fatto alcun conto a forma dell'articolo 614 del Codice suddetto.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale facente funzione di tribunale di commercio.

Firenze, li 6 agosto 1866.

G. Manetti.

Strade ferrate Romane

(Sezione NORD)

Domenica 12 Agosto 1866

AVRÀ LUOGO

UN TRENO DIRETTO

DI ANDATA E RITORNO

DA FIRENZE A LIVORNO

Parte da Firenze a ore 6 20 ant.	Parte da Livorno a ore 9 15 pom.
Arriva a Livorno a ore 8 40 »	Arriva a Firenze a ore 11 35 »

Prezzo dei biglietti per l'andata e ritorno.

1ª Classe L. it. 10 00 — 2ª Classe L. it. 8 00 — 3ª Classe L. it. 5 00

Avvertenze.

1° A questo Treno la Società non garantisce maggior numero dei posti seguenti:

1ª Classe N° 60 — 2ª Classe N° 210 — 3ª Classe N° 1200

2° I ragazzi pagheranno l'intero biglietto.

3° Non si ammettono bagagli.

4° Si rammenta al pubblico che i biglietti venendo venduti soltanto alla Stazione ed all'Agenzia di Città, la Società non risponde delle frodi cui potessero andar soggetti coloro che comprassero i biglietti che in simili circostanze vengono venduti per le vie da persone estranee al servizio.

5° I suddetti biglietti si troveranno vendibili all'*Agenzia di Città* in piazza della Signoria, dalle ore 4 alle ore 10 pomeridiane del **Sabato 11 agosto**, ed alla *Stazione Centrale* dalle ore 5 15 ant. della **Domenica 12**, fino a *cinque minuti* prima della partenza dello Speciale suddetto.

6° Detti biglietti saranno validi pel ritorno col Treno speciale soltanto.

Firenze, 8 agosto 1866.

Il Capo del movimento
S. Dumini.

2077

FIRENZE — VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO — VIA D'ANGENNES 5

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Francia	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germania . . . . . . »	112	60	35

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzione deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20; e Torino via D'Angennes, 5.

Napoli	dalla Libreria Scolastica di G. Madia
Milano	dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
Genova	dalla Librerie Fratelli Beuf e Grondona.
Livorno	da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
Pisa	da Federighi Giuseppe.
Siena	da Porri, da Gati e da Mazzi
Lucca	da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
Pistoia	da Jacomelli Amadio
Pescia	da Papini Francesco.
Prato	da Ballerini Sabatino.
Cortona	da Mariottini Angelo.
Bologna	da Marsigli e Rocchi.
Palermo	da Pedone-Lauriel.
Parma	da Grazioli P.
Padova	dalla libreria Sacchetto.
Treviso	dalla libreria Zoppelli.
Vicenza	da Pizzamiglio Giovanni
Udine	da Gambierasi.
Cremona	da Feraboli Giuseppe.
Biella	da Flecchia Giacomo.
Brescia	da Boglioni Carlo Giuseppe.
Reggio Emilia	da Barbieri Giuseppe.
Bergamo	da Bolis Fratelli.
Bra	da Giordana.
Cuneo	da Merlo Carlo.
Casale	da Rolando Fratelli.
Novara	da Rusconi Pasquale.
Vercelli	da Vallieri Giuseppe.
Asti	da Borgo e Raspi.
Sassari	da Bellieni.
Cagliari	da Cugia.

Le domande devono essere dirette affrancate alla suddetta Tipografia (*Firenze*), ed accompagnate da corrispondente *vaglia postale*.